

modo di provvedere ai singoli organici, con modificazioni fatte per legge. Gli interessi di Torino stanno a cuore a tutti, e vedrà che si troverà la soluzione.

MONTU'. Grazie.

MANNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MANNA, *relatore*. La tabella B deve essere modificata con la nota relativa all'Università di Macerata. La nuova convenzione tra l'Università di Macerata e lo Stato non è stata approvata, e quindi bisogna modificare la tabella nel senso consacrato in un foglio che abbiamo consegnato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ma qui questo foglio non c'è.

MANNA, *relatore*. Gliene trasmetterò altra copia. (*Conversazioni animate*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciano silenzio!

L'articolo 4 si riferisce alle tabelle B, C e D. Ma devo osservare che, nella tabella B, viene introdotta una modificazione. Dove dice: « Professore ordinario, posti n. 739 », deve essere messa la lettera b).

E dopo le parole esercizio 1909-910 si deve mettere la lettera (a) che indica la seguente nota:

(a) Nel ruolo sono compresi anche gli otto professori ordinari e i quattro straordinari nell'Università di Macerata, stabiliti dall'allegato A alla legge 22 dicembre 1901, n. 511.

Sta bene così?

MANNA, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Quindi la primitiva nota (a) diventa (b). Poi rimane come è.

Dunque metto a partito l'articolo 4, di cui fanno parte le tabelle delle quali fu data lettura e con le modificazioni indicate.

(È approvato).

Art. 5.

In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o Scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.

Su questo articolo spetta di parlare all'onorevole Calisse, il quale ha presentato alcuni emendamenti.

CALISSE. Rinunzio ai proposti emendamenti, non perchè abbia mutato opinione sulla loro necessità, ma per le ragioni svolte dall'onorevole Fradeletto, alle quali pienamente mi associo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietravalle ha facoltà di parlare sull'articolo 5.

PIETRAVALLE. Ho domandato di parlare sull'articolo 5, perchè credo indispensabile uno schiarimento da parte dell'onorevole ministro. Nel secondo comma, si legge: « Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o Scuola ed in seguito a parere conforme del Consiglio superiore ».

È necessario che l'onorevole ministro chiarisca queste parole, perchè questo numero rilevante è qualche cosa di assolutamente indeterminato. Faccio un caso speciale. Nell'Università di Napoli (prendiamo la clinica medica), è avvenuto il caso che sia rilevante il numero degli iscritti; si è proceduto all'istituzione di una seconda clinica, si è verificato rilevante ancora il numero e si è proceduto alla istituzione di una terza clinica medica. Ma dunque qui siamo in tema di istituzione di posti, non di incarichi. È necessario, onorevole ministro, che ella dica una precisa parola su questo punto, altrimenti, attraverso a questa disposizione, potranno infiltrarsi favori di Facoltà, o favori di ministri. È necessario che si sappia che cosa si vuol fare con l'incarico e a chi affidare l'incarico stesso. E' mai concepibile, quando è constatato il numero rilevante di una materia fondamentale, che l'incarico debba essere, in tal caso, retribuito con 30 lire per ogni lezione? Giacchè attraverso gli articoli che seguono, che sono pieni di trabocchetti e di anfrattuosità, può esser dato sempre l'incarico allo stesso professore universitario.

La Camera non vuole assolutamente occuparsi di questo progetto, perchè noi potremmo dimostrare che questo progetto sacrifica la libera docenza italiana alle pretese dell'insegnamento ufficiale. Non è il caso di occuparsene, ma per il caso specialissimo, è necessario sapere se, verificandosi il numero rilevante, l'incarico al nuovo posto possa essere istituito dietro parere della Facoltà, ad arbitrio del ministro, o se occorra l'istituzione per legge; come è stabilito dal precedente articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Do subito la spiegazione che chiede l'onorevole Pietravalle. La frase *numero rilevante*,